



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

***Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione***

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA: la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;

VISTO: il Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n.15;

VISTO: il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento;

VISTA l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n.206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Spagna, Paese appartenente all'Unione Europea dalla sig.ra **Yasmin SODERO**,

VISTA la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206/2007, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

VISTA l'attestazione del competente Ministero dell'Università di Madrid ((Spagna) del 19/05/2022, con la quale si certifica che il titolo di formazione professionale indicato nel dispositivo è conforme alla definizione stabilita dall'art. 3.1. a) e al livello di qualifica previsto dall'art. 11 d) della direttiva 2005/36/CE e abilita in Spagna all'esercizio della professione di Maestra di Educazione primaria a scolari della fascia di età 6-12 anni nella materia di Inglese così come in tutte le materie che compongono il curriculum generale dell'educazione primaria;

VISTO l'art. 7 e successive modifiche del già citato decreto legislativo n. 206/2007, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

VISTA la circolare ministeriale prot. n. 5274 del 7.10.2013 che stabilisce le modalità di accertamento e di documentazione della lingua italiana ai fini del riconoscimento della professione di docente, ai sensi della normativa sopra indicata;

CONSIDERATO che l'interessata, cittadina italiana di madrelingua italiano, , possiede la competenza linguistica necessaria, in quanto ha conseguito la formazione secondaria e accademica in Italia;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale

l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

RILEVATO, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un diploma che attesta il compimento di una formazione di livello di insegnamento post secondario della durata minima di quattro anni;

VISTO il titolo di Laurea in "Pedagogia dell'Infanzia" (L-19) universitario conseguito dall'interessata presso l'Università del Salento il 27 marzo 2017;

ACCERTATO che, ai sensi dell'art. 22, comma 1, del citato D.lgs. n. 206/2007, il riconoscimento deve essere subordinato a misure compensative necessarie per la conoscenza degli ordinamenti della scuola primaria italiana e delle specifiche Indicazioni nazionali;

VERIFICATO, ai sensi del comma 6 dell'art. 22 del D.lgs. n. 206/2007 e successive modifiche, che le esperienze professionali documentate non sono risultate sufficienti a compensare le carenze formative riscontrate;

RILEVATO, che la prova attitudinale consiste, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 206/2007 e successive modifiche, in una verifica riguardante le conoscenze, le competenze e le abilità professionali del richiedente effettuata dalle autorità competenti allo scopo di valutare l'idoneità del richiedente ad esercitare una professione regolamentata;

RILEVATO, che il tirocinio di adattamento consiste, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 206/2007 e successive modifiche, nell'esercizio di una professione regolamentata sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato eventualmente da una formazione complementare secondo modalità stabilite dalla legge. Il tirocinio è oggetto di una valutazione da parte dell'autorità competente.

D E C R E T A

1. Il titolo di formazione professionale: titolo Universitario oficial de "Graduada en Educación Primaria con Mención en Lengua extranjera: Inglés", conseguito nella sessione di luglio 2020 e rilasciato il 16/07/2020 dalla Universidad de Valladolid - Spagna, posseduto dalla cittadina italiana Prof.ssa **Yasmin SODERO**, nata a Brescia (BS) il 05/02/1983, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di:

EE00 INSEGNAMENTO SCUOLA PRIMARIA

subordinatamente al superamento di misure compensative, costituite, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. n. 206/2007, da una prova attitudinale o, a scelta dell'interessata, dal compimento di un tirocinio di adattamento.

La scelta della misura compensativa avrà carattere definitivo.

Le prove delle misure compensative saranno sostenute nella provincia di Lecce, preferenza indicata dall'interessata.

2 – La prova attitudinale è articolata in prova scritta e pratica:

- **prova scritta** riguardante gli elementi ordinamentali fondamentali della scuola primaria, aggiornati alla più recente normativa (DPR 89/2009, Legge 107/2015, decreti legislativi n. 62, 60, 66 del 13 aprile 2017, decreti ministeriali 741/2017 e 742/2017, l'O.M. n.172/2020 per la parte attinente alla valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria e al rilascio della certificazione delle competenze al termine della scuola primaria,), dei contenuti connessi agli obiettivi specifici

di apprendimento della lingua italiana, della matematica, delle scienze, dell'inglese, della storia, della geografia e delle varie educazioni, come declinati nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione – d. m. 254/2012, legge 92/2019 e il d.m. 35/2020 sull'insegnamento di educazione civica, delle modalità di inclusione degli alunni con disabilità, DSA e bisogni educativi speciali;

- **prova pratica** intesa come simulazione di una lezione (con progettazione degli aspetti contenutistici, didattici, metodologici e valutativi, nonché di esempi di utilizzo pratico delle tecnologie digitali) i cui contenuti verranno individuati dalla commissione d'esame sulla base delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.

La Commissione sarà composta da un Dirigente scolastico del ciclo primario e da due docenti di ruolo della scuola primaria in possesso dei requisiti previsti per far parte delle commissioni esaminatrici dei concorsi a cattedre.

In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessata, purché comprovata da valida giustificazione, la prova attitudinale, ai sensi del comma 2bis dell'art. 23 del D.lgs. n. 206/2007 come modificato dal D.lgs. n. 15/2016, potrà essere ripetuta una sola volta, su richiesta della persona interessata, non prima di sei mesi.

3. Il tirocinio di adattamento, della durata di un intero anno scolastico, per non meno di 300 ore, si svolgerà in una scuola primaria con inizio dalla data di apertura dell'anno scolastico di riferimento. Consisterà in esercitazioni dell'insegnamento di riferimento, sotto la guida di un docente con incarico a tempo indeterminato, nell'ambito dell'orario di lezioni.

Al termine del periodo del tirocinio è espressa dal Dirigente Scolastico, sentito l'insegnante supervisore, una relazione motivata della valutazione finale, favorevole o sfavorevole. In detta relazione dovrà essere indicato chiaramente la data di inizio e termine del tirocinio, atteso che con il medesimo si devono colmare le lacune riscontrate nella formazione acquisita dall'interessata, e conseguentemente è necessario che sia espletato nell'arco dell'anno scolastico per seguire per intero l'evoluzione di insegnamento della disciplina di riferimento.

In caso di esito sfavorevole, ai sensi del comma 2bis dell'art. 23 del D.lgs. n. 206/2007 come modificato dal D.lgs. n. 15/2016, potrà essere ripetuto una sola volta.

3 - Il giudizio finale motivato della prova attitudinale o del tirocinio, giudizio da pubblicarsi all'Albo dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e da notificarsi all'interessata, verrà trasmesso in copia autenticata, dal medesimo Ufficio alla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione – Ufficio VIII, che, a seguito del superamento della misura compensativa, adotterà il provvedimento di riconoscimento, dalla cui data decorreranno i relativi effetti giuridici.

5 - Si rimette all'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia la cura di ogni necessario adempimento relativo alla tempestiva organizzazione della misura compensativa nei confronti dell'interessata cui verrà comunicato per iscritto, la data di inizio, il luogo e le modalità di svolgimento.

6 - Il presente decreto è suscettibile di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero al Presidente della Repubblica entro, rispettivamente, i termini di 60 e 120 giorni decorrenti dalla data di notifica.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. FABRIZIO MANCA